

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 3
"Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali
- Ufficio Ispettivo"
Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

Responsabile del procedimento: Dr. Francesco Riela
e-mail: francesco.riela@regione.sicilia.it tel. 091.7074366

Prot. n. 8981 del 21 MAG. 2026

Ai Signori Consiglieri
Giovanni Di Gangi
Gino Maccadino
Rosaria Geraci
giovannidigangi@pec.it

Alla sig.ra Rosaria Guarrera
ciprianomarco@postecert.it

All'Ing. Maddalena Mascellino
maddalena.mascellino@ingpec.eu

Al Dr. Antonio Cicero
Alla Dr.ssa Rita Calabrese
protocollo.comunealimena@sicurezza postale.it

Oggetto: Esposto dei Consiglieri Giovanni Di Gangi, Gino Maccadino e Rosaria Geraci per segnalazione ipotesi di illegittima convocazione del Consiglio Comunale. Chiusura del procedimento.

Con esposto trasmesso allo scrivente e acquisito al n. 6079 del protocollo dipartimentale in data 09.04.2026, è stata avviata l'attività istruttoria volta a valutare la ricorrenza dell'ipotesi di irregolarità riguardante l'adozione da parte dell'Ing. Maddalena Mascellino dell'atto di convocazione del Consiglio Comunale di Alimena prot. n. 3141 del 08.04.2026, sul rilievo della presunta illegittimità della predetta convocazione poiché sottoscritta da soggetto non più nelle funzioni di consigliere avendo rassegnato le proprie dimissioni in data 28.12.2025.

E' opportuno premettere che la circostanza delle dimissioni rassegnate dall'Ing. Mascellino, unitamente a quelle di altri consiglieri, risulta essere stata il presupposto per l'adozione di una serie di atti amministrativi a firma del Sindaco di Alimena: 1) la determina sindacale n. 32 del 29.12.2025; 2) l'ordinanza sindacale n. 68 del 30.12.2025 con

la quale si è "fatto divieto agli ex consiglieri comunali di agire come se fossero ancora in carica" 3) l'ordinanza sindacale n. 7 del 03.02.2026; l'ordinanza sindacale n. 14 del 20.02.2026 che richiama le precedenti ordinanze n. 68/2025 e n. 7/2026; nonché della nota con cui il Vice Segretario Comunale prot. n. 94 del 07.01.2026 comunicava che "in atto il Consiglio Comunale è in atto composto da n. 4 consiglieri rispetto ai 10 assegnati".

Gli atti richiamati, con l'unica eccezione della nota del Vice Segretario, sono stati tutti oggetto di sospensiva pronunciata dal TAR.

A seguito dell'esposto è scaturita un'attività istruttoria che ha richiesto l'acquisizione degli atti relativi alle dimissioni dei consiglieri indicati nella nota del Vice Segretario atteso che, medio tempore, con precedente segnalazione da parte di un'altra consigliera veniva messa in discussione la ritualità della procedura.

Con nota a firma dei responsabili dell'Area Economico Finanziaria e dell'Area Amministrativa del 05.05.2026, acquisita in pari data al n. 7871 del protocollo dipartimentale, è stata riscontrata in ultimo la richiesta di chiarimenti formulata dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 7429 del 28.04.2026 e acquisita la documentazione richiesta.

Con comunicazione trasmessa dal consigliere anziano sig. Giovanni Di Gangi in data 13.05.2026 acquisita al n. 8548 del protocollo dipartimentale in data 14.05.2026 è stata altresì acquisita la documentazione rilasciata al predetto consigliere a seguito di plurime istanze di accesso agli atti formulate in data 31.12.2025 prot. n. 37 del 05.01.2026, del 13.01.2026 prot. n. 307 del 14.01.2026 cui si opponeva il diniego con nota a firma del Sindaco prot. n. 1481 del 17.01.2026, con successiva nota prot. n. 590 del 22.01.2026, e in ultimo con nota prot. n. 3973 del 05.05.2026 che veniva riscontrata con la nota prot. n. 4139 del 08.05.2026 da parte della Dr.ssa Rita Calabrese corredata da n. 22 allegati.

Le acquisizioni documentali allegate alle note sopra richiamate sono sufficienti affinché questo Servizio Ispettivo, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, possa definire l'attività istruttoria e così esprimere motivate valutazioni sulla rilevanza delle ipotesi di illegittimità prospettate dagli esponenti con la nota trasmessa in data 09.04.2026 acquisita al n. 6079 del protocollo dipartimentale.

La questione della ritualità della convocazione del consiglio da parte dell'Ing. Maddalena Mascellino con nota prot. n. 3141 del 08.04.2026.

La questione, alla luce delle acquisizioni documentali, presenta profili sostanzialmente problematici atteso che bisogna chiarire se il presupposto dedotto relativamente alla mancanza dello ius ad officium dell'Ing. Mascellino sia o meno sussistente allorquando la predetta adottava l'atto di convocazione.

Pertanto occorre valutare se le dimissioni rassegnate dalla predetta consigliera con pec del 28.12.2025 e acquisite al n. 122283 del protocollo dell'ente possano ritenersi validamente rese.

Con parere prot. n. 5366 del 27.03.2026 il Servizio 1 del Dipartimento ha chiarito alla luce degli orientamenti giurisprudenziali affermatasi nel tempo che le dimissioni presentate per pec non risultano conformi alla norma.

Ora, laddove, dovesse ritenersi la irrivalenza delle dimissioni presentate per pec dall'Ing. Mascellino, resterebbe tuttavia da chiarire se la loro conseguente presunta inefficacia possa farsi derivare dalla successiva dichiarazione resa dalla Mascellino con la pec del 26.03.2026 (peraltro non sottoscritta), a distanza di tre mesi dalla loro comunicazione.

Richiamando il compendio normativo che regola la materia occorre fare riferimento alla disposizione dell'art. 174 della l.r. 15.03.1963 n. 16 nel testo novellato dall'art. 25 della l. r. 26.08.1992 n. 7 prevede che "le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto".

7

Nel caso che ci impegna è indubbio che le dimissioni presentate a mezzo pec non siano state indirizzate al Consiglio ma trasmesse tout court al protocollo dell'ente consegue da ciò che la mancata presentazione al Consiglio imporrebbe la necessità della presa d'atto.

Ora, la mancata presentazione al Consiglio assume rilievo alla luce dell'orientamento espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale con il parere Prot. N. 169.7.11, che esprime il seguente avviso: *"Quanto al soggetto legittimato a ricevere l'atto, nel silenzio della legge, lo Scrivente non può che ritenere sia il Presidente dell'organo (o in caso di assenza il vice presidente), al quale, peraltro, è demandato, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della l.r. 7/1992 e successive modificazioni, il compito della convocazione del consiglio (secondo le modalità previste dall'apposito regolamento) per deliberare con urgenza la surrogazione del consigliere dimissionario e ripristinare la compiutezza dell'organo consiliare. Ed è lo stesso Presidente che, a mezzo delle strutture di cui si avvale (comma 8, art. 19, l.r. 7/1992 e succ. mod.; comma 4, art. 20, l.r. 7/1992 e succ. mod.; punto 3 ter, lett. e), comma 1, art. 1 l.r. 48/1991 e succ. mod.), provvede (attraverso la tempestiva protocollazione dell'atto) a rendere immediatamente efficaci le stesse dimissioni del consigliere onde poter provvedere alla convocazione di cui sopra finalizzata alla deliberazione della surrogazione del consigliere dimissionario"*.

Pertanto in ordine "alla possibilità di porre in essere, con atto regolamentare o statutario dell'ente locale ovvero con direttiva assessoriale, i canoni da seguire nel procedimento di cui è questione, tenendo conto della giurisprudenza formatasi con riferimento alla normativa statale nonché della stessa disciplina normativa dello Stato, precedente ed attuale nella materia, lo Scrivente dubita fortemente sulla legittimità di un tale proposito".

Cosicché conclusivamente l'Ufficio Legislativo e Legale ha affermato che "sebbene si comprenda l'esigenza del richiedente Dipartimento di avvalersi di criteri e regole certe, attese le indubbie problematiche interpretative che la sintetica e, in effetti, laconica disciplina regionale può porre, trattandosi di materia coperta da riserva di legge regionale non sembra che si possa applicare tout court la normativa statale; né sembra poter soccorrere, se non per gli aspetti generali sopra descritti, la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento a specifiche disposizioni legislative statali non omologhe."

Aderendo al superiore orientamento, la circostanza dell'avvenuta presentazione delle dimissioni a mezzo pec, se per un verso risulterebbe irregolare, per altro verso non può ritenersi neppure conforme alla disposizione dell'art. 174 della l. r. 16/1963 che, nell'ambito della disciplina regionale coperta da riserva di legge, individua quale soggetto legittimato a ricevere le dimissioni proprio il Presidente del Consiglio o un suo sostituto e non certo il Sindaco.

Stante quanto sopra, le dimissioni rese con pec dall'Ing. Mascellino appaiono improduttive di effetti e come tale la successiva mancata conferma irrilevante.

Quanto invece alla contestata convocazione del Consiglio disposta dalla predetta con la nota prot. n. 3141 del 08.04.2026 alle ore 12:20 con adunanza da tenersi alle ore 11:00 del 09.04.2026, atteso che astrattamente avrebbe potuto essere adottata dall'Ing. Mascellino, la stessa risulta in ogni caso non conforme alle disposizioni dell'art. 22, comma 2 dello statuto comunale per il mancato rispetto dei termini di deposito delle proposte, per la mancata indicazione dei motivi di straordinarietà ed urgenza e in ogni caso per il mancato rispetto dei termini di consegna (inferiore alle 24 ore previste).

Sul punto pertanto si contesta all'Ing. Maddalena Mascellino la violazione dell'art. 22, comma 2 dello Statuto del Comune di Alimena nel testo pubblicato nella G.U.R.S n. 43 del 20.09.2019.

oooooooo

Tuttavia nel corso dell'attività istruttoria scaturita dall'esposto è sorta la necessità di prendere in esame anche le posizioni di altri consiglieri comunali dimissionari e, in

contraddittorio con l'ente, sono state formulate richieste istruttorie volte all'acquisizione della documentazione relativa ai procedimenti correlati.

Dall'analisi del compendio documentale acquisito si rileva che:

- con atto del 24.02.2025 indirizzato al Sindaco assunto in pari data al protocollo n. 1874 il consigliere Lorella Furca rassegnava le proprie dimissioni;
- con atto del 31.10.2025 indirizzato al Sindaco, al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio assunto al protocollo n. 10402 in data 03.11.2025 il consigliere Arianna D'Anna rassegnava le proprie dimissioni;
- con atto del 23.12.2025 indirizzato al Sindaco assunto in pari data al protocollo n. 12232 il consigliere Maria Grazia Stella rassegnava le proprie dimissioni;
- con atto del 23.12.2025 indirizzato al Sindaco e assunto al protocollo n. 86 in data 07.01.2026 il consigliere Pietro Scelfo rassegnava le proprie dimissioni.

Il compendio documentale di cui sopra evidenzia una serie di anomalie.

Le dimissioni dei consiglieri Furca, Stella e Scelfo vengono rassegnate a mani del Sindaco e non del Consiglio, pertanto, in aderenza al criterio richiamato con riferimento al parere dell'U.L.L. Prot. N. 169.7.11, è evidente il difetto costituito dalla mancata presa d'atto da parte dell'organo consiliare.

Le dimissioni del consigliere Scelfo, per come indicato dal Vice Segretario Dr. Cicero con la nota prot. n. 94 del 07.01.2026, sarebbero state rassegnate con pec del 29.12.2025 e acquisite al protocollo n. 12299 in pari data.

Sussiste pertanto più di un dilemma.

Considerato che il Vice Segretario ha attestato l'avvenuta presentazione delle dimissioni del consigliere Scelfo in data 29.12.2025, non appaiono chiare le ragioni per cui le stesse siano state nuovamente registrate al protocollo n. 86 in data 07.01.2026 alle ore 11:18.

Si rileva inoltre che la nota del Vice Segretario prot. n. 94 del 07.01.2026, ore 13:42, non menziona l'avvenuta acquisizione delle suddette dimissioni del 23.12.2025, nuovamente protocollate alcune ore prima.

Nella nota prot. n. 94 il Vice Segretario non ha specificato la circostanza della mancata protocollazione delle dimissioni del consigliere Scelfo sottoscritte in data 23.12.2025 considerando efficaci le dimissioni trasmesse dal medesimo consigliere a mezzo PEC in data 29.12.2025, le quali, in tale ipotesi, sarebbero da ritenersi inefficaci.

In entrambi i casi si configura una manifestazione di volontà del consigliere, sebbene acquisita in modo non sistematico

Non v'è dubbio, infatti, che le acquisizioni documentali appaiano contrastanti e non chiariscono i termini di efficacia delle dimissioni rassegnate dal consigliere Scelfo, resta pertanto da chiarire se nel lasso di tempo intercorrente tra le due acquisizioni protocollari l'una del 29.12.2025 (assolutamente inefficace perché resa con pec) e l'altra del 07.01.2026 possa considerarsi validamente espressa la volontà di cessazione dalla carica.

Poiché le questioni risultano strettamente correlate al funzionamento dell'organo assembleare appare necessario che sia proprio il Consiglio Comunale a prendere atto della volontà manifestata dal consigliere Scelfo attraverso apposita presa d'atto.

La questione delle presunte dimissioni del Consigliere Marisa Guarrera.

Con riferimento alle dimissioni del consigliere Guarrera le acquisizioni documentali andranno confrontate con le dichiarazioni rese dalla predetta, dal Sindaco e dal Vice Segretario.

Risulta infatti che la Guarrera abbia sottoscritto una nota di dimissioni indirizzata al Sindaco e non al Consiglio in data 23.12.2025.

Detta nota risulta acquisita al protocollo n. 12233 in pari data alle ore 12:02.

In riferimento alla nota di che trattasi si sono registrate differenti rappresentazioni dei fatti che lasciano non pochi dubbi.



La Guarrera ha affermato con nota trasmessa a questo Servizio di non avere trasmesso al protocollo le dimissioni e di non avere dato mandato a terzi per l'acquisizione al protocollo.

Sulla medesima circostanza il Vice Segretario riscontrando la richiesta di chiarimento di questo servizio con nota prot. 1362 del 12.02.2026 ha dichiarato che *"dalle informazioni acquisite risulta che le dimissioni sono state consegnate direttamente nelle mani del Sindaco, presente presso l'Ufficio Protocollo, e nella medesima data sono state regolarmente protocollate con acquisizione al protocollo generale dell'Ente"*.

Il medesimo Vice Segretario riscontrando la richiesta di ulteriori chiarimenti formulata del Servizio 3 con prot. n. 6522 del 15.04.2026 trasmetteva la nota prot. n. 3464 del 16.04.2026 recante in allegato fotocopia della dichiarazione siglata dal Sindaco con cui il predetto dichiarava di avere provveduto materialmente alla protocollazione delle dimissioni della Guarrera che le avrebbe consegnate a lui in presenza di testimoni.

La successiva acquisizione della ricevuta di protocollo delle dimissioni in parola non confermano questa circostanza.

Il documento estratto dal protocollo indica, infatti, che l'atto sarebbe stato protocollato da Salvatore Scianna addetto al protocollo il quale peraltro qualche minuto prima aveva provveduto alla protocollazione delle dimissioni del consigliere Maria Grazia Stella come si evince dalla ricevuta acquisita.

Il dato documentale non corrisponde alle affermazioni rese dalle parti, per di più non appare peculiare che il Sindaco abbia provveduto materialmente alla protocollazione dell'atto non trattandosi di attività ordinariamente riconducibile alle sue funzioni.


Conclusivamente, in presenza di elementi di assoluta incertezza tra le dichiarazioni rese, che risultano assolutamente antitetiche e non adeguatamente supportate dagli elementi documentali acquisiti, si ritiene sia compito del Consiglio comunale valutare, in assoluta autonomia funzionale, la ricorrenza o meno della rituale presentazione delle dimissioni da parte del consigliere Marisa Guarrera atteso che, allo stato, non può risultare sussistente alcun automatismo tra la protocollazione delle dimissioni avvenuta in data 23.12.2025 e l'effetto di irretrattabilità delle stesse dal momento che l'attività di acquisizione delle dimissioni e la successiva fase di trasmissione al protocollo dell'ente presenta non pochi elementi di incertezza tali da non consentire di acclarare l'avvenuto rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

Nei termini di cui sopra si ritiene concluso il procedimento con l'adozione del seguente dispositivo con cui si contesta all'Ing. Maddalena Mascellino la violazione dell'art. 22, comma 2 dello Statuto del Comune di Alimena nel testo pubblicato nella G.U.R.S n. 43 del 20.09.2019, per avere disposto la convocazione del Consiglio Comunale di Alimena senza ottemperare alle prescrizioni che imponevano il deposito degli atti per il termine di giorni cinque, senza il rispetto del termine previsto per la trattazione delle proposte relative al bilancio, in assenza di motivate ed espresse ragioni di straordinarietà ed urgenza e in violazione del termine di 24 ore previsto dal comma 2 alinea 3, con invito al predetto consigliere di attenersi per il futuro ad una più scrupolosa osservanza delle disposizioni statutarie.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nel termine giorni trenta e in alternativa ricorso al T.A.R. nel termine di giorni 60.

Il Responsabile del procedimento

Dr. Francesco Riela



Il Dirigente del Servizio 3

Dr.ssa Rosalia Pipia



